

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 dicembre 2024, n. 300

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, di potenza nominale di 30 MWe e potenza di picco pari a 34,63992 MWe denominato "Cluster Lopez", e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili, sito nei Comuni di Brindisi e Mesagne (BR).

Proponente: Luminora Lopez S.r.l. con sede legale alla via Tevere n. 41, Roma C.F. e P. Iva 16074201001.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva,

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il D.M. 21 giugno 2024, “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”*;
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW,, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- La **Luminora Lopez s.r.l.** (di seguito società, istante o proponente), con sede legale alla via Tevere N.41, Roma C.F. e P. Iva 16074201001, con nota del 10/06/2022, acquisita al prot. n. 5116 del 13/06/2022, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, di potenza nominale di 30 MWe e potenza di picco pari a 34,63992 MWe, denominato “Cluster Lopez”, sito nei Comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR);
- con nota prot. n. 3310 del 01/03/2023, acquisita in paria data al prot. n. 3966, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva la DGR n. 214 del 28/02/2023 con cui la Regione Puglia ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto in oggetto;

- questa Sezione procedeva alla verifica preliminare della documentazione caricata dal proponente sul portale istituzionale Sistema Puglia, e in ordine a quanto in prima analisi rilevato, con nota prot. n. 7173 del 22/04/2023, comunicava alcune carenze della documentazione nonché l'interruzione dei termini del procedimento, assegnando 30 giorni per colmare le suddette carenze;
- la società proponente, con n. 2 note del 19/05/2023, acquisite in pari data ai prot. n. 8978 e n. 8979, trasmetteva la documentazione richiesta;
- la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 107346 del 29/02/2024 notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. nota MASE prot. n. 25453 del 09/02/2024) relativa all'esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 6519 -P del 06/12/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Cluster Lopez”, delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 64 del 6 ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- questa Sezione, atteso che il MASE aveva comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/01/2024 (rif. nota MASE prot. n. 25453 del 09/02/2024), recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, convocava, con nota prot. n. 177409 del 10/04/2024, per il giorno 06/05/2024, la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, invitando la società istante a provvedere almeno dieci giorni prima della Conferenza di Servizi al deposito sul portale istituzionale Sistema Puglia della documentazione già inviata a mezzo pec con le n. 2 note del 19/05/2023, acquisite in pari data ai prot. n. 8978 e n. 8979, ed anche della documentazione risultata ancora carente nella sezione *“Conferenza di Servizi/Da Integrare”* al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento;
- la società Luminora Lopez s.r.l. con nota del 03/05/2024, acquisita in pari data al prot. n. 212781, comunicava di aver caricato tutti i documenti richiesti sul portale istituzionale;
- la riunione, convocata con la citata nota prot. n. 177409 del 10/04/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 06/05/2024;
- questa Sezione, con nota prot. n. 239147 del 21/05/2024, prima trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 06/05/2024, contenente il rinvio ad una successiva riunione e poi, con nota prot. n. 251554 del 27/05/2024, convocava la seconda riunione di Conferenza per il giorno 14/06/2024;
- la riunione, convocata con la citata nota prot. n. 251554 del 27/05/2024, si chiudeva con la comunicazione della conclusione positiva della stessa Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative, la cui valutazione veniva rinviata ad una successiva riunione da svolgersi in modalità asincrona indicativamente a valle della nota di trasmissione del verbale, poi trasmesso con nota prot. n. 310081 del 21/06/2024;
- questa Sezione, con nota prot. n. 354201 del 12/07/2024, convocava per il giorno 26/07/2024, la riunione di Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona per l'acquisizione dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento in epigrafe ed in particolare di quelli interessati alle misure compensative;
- la riunione si teneva con le modalità previste il giorno 26/07/2024 e si chiudeva con la comunicazione di ritenere definitivamente chiusa la Conferenza di Servizi anche con riguardo alle misure compensative assegnando il termine di 30 gg per il riscontro favorevole da parte della società proponente e la formalizzazione di un accordo tra gli enti e la società Luminora Lopez S.r.l. (cfr nota trasmissione verbale prot. n. 386931 del 30/07/2024). Successivamente a tale data è pervenuto il parere del Comando Militare Esercito Puglia, acquisito al prot. n. 19787 del 21/08/2024;

- con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 339576 del 04/07/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.
 - la Sezione procedente, con nota prot. n. 387179 del 30/07/2024, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Brindisi e Mesagne, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Luminora Lopez S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
 - il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 458540 del 23/09/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 21/08/2024 al 20/09/2024, n. registro 4016);
 - la Società istante con nota del 09/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 492521, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni, senza che siano intervenute osservazioni.
- con nota prot. n. 501306 del 15/10/2024, questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **AQPS.p.A., prot. n. 27307 del 18/04/2024** - *“questa Società pertanto, per quanto di propria competenza, rilascia il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi”.*
- **Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Brindisi, prot. n. 35043 del 02/05/2024** - *“Esaminata complessivamente la documentazione depositata dal proponente e scaricabile dal portale istituzionale Sistema Puglia - Sezione “Autorizzazione Unica”, si rappresenta quanto segue: Matrice Acustica e radiazioni non ionizzanti: In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, esaminata la documentazione progettuale presentata dal proponente per la matrice “campi elettromagnetici, non si evidenzia la sussistenza di criticità. Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003. Esaminato inoltre, per la matrice rumore, il documento specialistico di valutazione di impatto acustico non si segnala la presenza di significative criticità. Per quanto attiene per quanto attiene l'impatto acustico dalle attività di cantiere si ritiene utile a giudizio della scrivente Agenzia prescrivere che un eventuale ricorso all'istituto della deroga di cui alla L.R. 3/02 deroga, ove si ritenga è da intendersi attuabile allorché il proponente abbia dimostrato l'impossibilità di contenere le immissioni nei limiti di legge operando preventivo ricorso a tecniche procedurali o accorgimenti o strutture schermanti. Complessivamente si esprime parere favorevole”.*
- **Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Brindisi con nota prot. n. 45842 del 30/05/2024** aggiornava il predetto parere come segue: *“Si conferma il parere espresso in precedenza con nota prot. Arpa puglia n.35043 del 02.05.2024, già in possesso da parte di Codesta Amministrazione”*
- **Ministero della Difesa, MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, prot. n. 15616 del 30/04/2024** - *“si comunica che –*

per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota”.

- **Ministero della Difesa, COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA, prot. n. M_D AC9641C REG2024 0019787, del 21/08/2024** - *“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>”.*
- **Ministero dell’Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco, Brindisi, prot. n. 13819, del 13/08/2024** - *“In relazione al procedimento amministrativo inerente l’oggetto, esaminato lo specifico progetto da parte dell’Ispettore Antincendio Alessandro Fiusco, si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi. I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e per quanto non rilevabile, nel rispetto delle regole tecniche, delle normative e dei criteri generali di prevenzione incendi applicabili al caso di specie, con particolare riferimento al D.M. 15 luglio 2014 e ss.mm.ii.”.*
- **Comune di Brindisi, prot. n. 68850 del 03/07/2024** - *“Premesso che: La conclusione della VIA Ministeriale del 25/01/2024 riguardante l’impianto riportato in oggetto (ID 7636) non ha contemplato il parere non favorevole reso da questa Amministrazione comunale, che si allega in copia, nonché i pareri non favorevoli espressi dalla Provincia e dalla Regione Puglia, non risolvendo di fatto le criticità evidenziate negli stessi, si prende atto di quanto comunicato in data 21/06/2024 con nota pervenuta al prot. n°64313, con cui la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, ha trasmesso il verbale di “conclusione positiva della Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative”. **Nota Settore Pianificazione e Gestione del Territorio In merito alle misure compensative** si trasmette lo schema di convenzione approvato da questa amministrazione comunale ed allegato alla deliberazione di Giunta Comunale di questa Amministrazione n.374 del 21/11/2023. **Nota del Settore AMBIENTE** In riferimento alla Nota della regione Puglia, pervenuta a questo Comune con prot. 64313 del 21/06/2024, con la quale si trasmette il Verbale della Conferenza dei servizi in oggetto e si richiede parere relativamente alle misure compensative da prevedere a favore dei comuni interessati dalla realizzazione dell’impianto agrivoltaico proposto, si invita il Proponente a formulare adeguata proposta di misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avendo anche riguardo alla Legge Regionale n. 28/2022 e delle Delibera della Giunta Comunale di Brindisi N. 333 del 24/10/2023 e N. 374 del 21/11/2023.”.*
- **Consorzio di Bonifica dell’Arneo, prot. n. 16295 del 28/05/2024** - *“si comunica, per quanto di competenza, la fattibilità dell’intervento proposto a condizione che, per gli attraversamenti di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente alla esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal regolamento regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia inoltrando apposita istanza a questo Consorzio oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all’accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo”.*
- **ENAC – AOT prot. n. 52553 del 12/04/2024** - *“Si fa riferimento alla nota prot. 177409/24 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell’impianto in oggetto per chiedere l’integrazione*

documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza [...] La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità”.

- **prot. ENAC n. 168284 del 15/11/2024**, trasmessa alla Società proponente - “si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota”.
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 118395 del 27/06/2024** - “Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento [...] qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto”.
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 17473 del 13/05/2024** - “SI RILASCIAM per quanto di competenza, il NULLA OSTA DEFINITIVO alla COSTRUZIONE dell'intero elettrodotto in oggetto (Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 150 kV per la connessione alla RTN di un impianto agrovoltaiico, di potenza nominale di 30 MWe e potenza di picco pari a 34,63992 MWe, denominato “Cluster Lopez”)
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sezione U.S.T.I.F. - Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, prot. n. 63979 del 10/09/2024** - “Si specifica che qualora per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del “Tavolo tecnico permanente” presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:
 - tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGFSF);
 - strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)”.
- **Provincia di Brindisi, Settore Ambiente, prot. n. 21879 del 05/07/2024** - “in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione”
- **Provincia di Brindisi, Viabilità e Regolazione circolazione stradale, prot. n. 19386 del 13/06/2024** - “SI RILASCIAM PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO significando che: a) gli attraversamenti dovranno

rispettare puntualmente le prescrizioni tecniche dettate dall'allegato; b) eventuali modifiche anche locali del tracciato stradale su opere di pertinenza della Provincia, non sono ammesse, se non assicurando: 1. rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale in atti; 2. in alternativa, totale reversibilità dell'intervento; 3. in ogni caso, specifici accordi con l'ente proprietario. PRESCRIZIONI TECNICHE"

FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE	
Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme. Gli elaborati descrittivi di questi aspetti devono ricadere fra quelli richiesti al paragrafo "Elaborati a corredo dell'istanza"	
*	<p>Fasce di rispetto e distanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992; - art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992; - D.M. 1404/1968; - D.M. 10.09.2010;
*	<p>Piantagioni e siepi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 29 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: <p>in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alberature: la distanza minima "d" delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze "h" maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. ($d = h$ dove $h \geq 6$ m) ◦ Siepi vive: per altezza della siepe fino a 1 m si deve rispettare la distanza di 1 m; per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m. ◦ Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m ◦ Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m
*	<p>Fabbricati, muri e opere opera pere di sostegno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 30 del D. Lgs. 285/1992; - Art. 26 del D.P.R. 485/1992: <p>in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo) ◦ Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri ◦ Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall'art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell'art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale
*	<p>Intersezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 16 del D. Lgs. 285/1992;
*	<p>Curve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27 del D. Lgs. 485/1992

*	<p>Accessi su strada pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 22 del D. Lgs. 285/1992; - art. 45 del D. Lgs. 285/1992;
*	<p>Per quanto riguarda gli accessi privati su strada provinciale, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati; 2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali); 3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi.
	<p>Distanza degli aerogeneratori dalle strade: ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto.</p>
ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI	
*	<p>I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile <u>“al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa”</u>. L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto</p>
*	<p>Posizionamento dell'infrastruttura: La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: “Elaborati a corredo dell'istanza”</p>
*	<p>L'infrastruttura va posata in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Fascia di pertinenza esternamente alla banchina</i> (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2) b. <i>In banchina</i>, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare: <ol style="list-style-type: none"> i. Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina – concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4) ii. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4)

	c. <i>All'interno della piattaforma</i> , nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare:
*	Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata – in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada - di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa.
*	I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art- 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la realizzazione sotto le banchine non pavimentate
ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI	
*	I lavori di attraversamento trasversale in sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale) I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992.
*	Perforazioni a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1) b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, c.5) c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3) d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%
*	La profondità rispetto al piano della strada , banchina e/o cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 1 m., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92;
RIPRISTINI	
*	L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da: a. evitare la formazione di cedimenti differenziali; b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato.

*	<p>Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale 2. Il rinterro e ripristino deve essere fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7. 3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale; 4. Posa di nastro monitor a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6); 5. Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto.
*	<p>In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.; b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A.; c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E; d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F; e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.
SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE	
*	<p>I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 10 luglio 2002, <i>Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo</i>; • D.M. 22 gennaio 2019, <i>Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare</i> • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <i>Nuovo Codice della Strada</i> • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, <i>Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada.</i>
*	<p>L'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori.</p>
*	<p>Sicurezza da ordigni inesplosi. Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, c. 2- bis del D. Lgs. 81 / 2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove</p>

	nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi.
ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI	
*	La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di
	rilascio dell'autorizzazione/concessione. Informazioni relativa alla ditta esecutrice. Dovranno essere comunicati all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico. Sorveglianza dei lavori. Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino, riferendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità. Proroghe. I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario. Collaudo finale. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built". Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.
ELABORATI A CORREDO DELL'ISTANZA	
La Provincia intende acquisire, per i progetti di occupazione permanente del demanio provinciale, elaborati scritto-grafici idonei a caratterizzare l'intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento. Il proponente deve produrre elaborati tecnici specifici, a firma di tecnico abilitato, in concomitanza delle seguenti fasi:	
*	a. Stipula della Convenzione;
*	b. Soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni contenute nel presente documento;
*	c. Collaudo finale (elaborati "as built").
*	Nel caso di soluzioni tecniche alternative, riconducibili a sopravvenuta impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni di cui al presente documento, esse dovranno essere adeguatamente motivate negli elaborati di cui al punto "b" del presente paragrafo.

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, parere tardivo, prot. n 380370 del 25/07/2024** - *“Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto agrovoltico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati. Il parere non si limita*

“alle aree formalmente sottoposte a vincoli, bensì riguarda, in generale, il valore-paesaggio, in quanto implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita” (cfr Sentenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08.10.2018, n. 5819). Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con gli obiettivi di qualità e le previsioni del PPTR”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 418957 del 28/08/2024** - *“si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021”. Precedentemente, con nota del 23/05/2024 indirizzata direttamente alla società: “Si fa riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di Legale rappresentante della società Luminora Lopez S.r.l., acquisita al prot. n. 109229 del 29.02.2024, relativa alle p.lle catastali come di seguito riportate: Mesagne (BR) fg. 8 p.lla 15, fg. 4 p.lle 6-22-24; Brindisi (BR) fg. 40 p.lle 44,401,404,406,408,410,412, fg. 97 p.lle 33,169,170, fg. 121 p.lle 4,125,126,127,128,129,fg. 122 p.lle 43,44,67,45,46,47,70,107,71,66,68,69,105,106,108,109, fg. 124 p.lle 118,119,115,120, fg. 107 596. A seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Mesagne (BR) e del Comune di Brindisi di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco”.*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 239147 del 22/05/2024** - *“Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021, che si allega per pronta lettura [...] In riferimento all’oggetto si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per l’instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 247279 del 23/05/2024** *“Nei comuni di Brindisi e Mesagne non sono presenti aree del Demanio Armentizio. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, Struttura Provinciale di Taranto, prot. n. 377275 del 24/07/2024** - *“dalla consultazione degli elaborati messi a disposizione sulla piattaforma informatica dall’ Amministrazione competente, non si evidenziano interferenze con beni della Riforma Fondiaria, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l’impianto agrovoltatico non rientra nella proprietà di questo ente”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e**

Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 241315 del 21/05/2024 - *“Le opere in progetto descritte interferiscono con alcune aste del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015). I predetti reticoli attraversati risultano in gestione al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia (Arneo) territorialmente competente (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>). Pertanto, alla luce di quanto innanzi, le competenze in materia di autorizzazioni/nulla osta e/o eventuali concessioni per occupazione di aree del demanio idrico restano di competenza del ridetto Consorzio che si suggerisce di coinvolgere nel procedimento di che trattasi anche per tali competenze”*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 177522 del 15/04/2024** - *“Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.*
- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot.n. 3005 del 06/06/2024** - *“Questa Sede comunica il proprio parere di massima favorevole. Tale parere non autorizza l’immediata esecuzione delle opere. Come noto, l’autorizzazione RFI per le opere nella fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del DPR 753/80, potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un’apposita istruttoria in cui viene accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull’argomento, compresa la fattibilità tecnica, che potrà essere avviata successivamente alla conclusione, con esito positivo, del presente procedimento autorizzativo”.*
- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 231 dell’11/06/2024** - *“Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota (PEC ricevuta in data 06/06/2024 corredata di elaborato grafico e di relazione tecnica riguardante l’Opera e l’interferenza in oggetto) e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni: **ATR1** PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE): MET. 6250350 “PALAGIANO - BRINDISI SUD” DN 1050 MET. 6250021 “PALAGIANO – BRINDISI” DN 450 COORD: 40°36’15.36”N; 17°49’3.46”E **ATR2** PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE): MET. 6250350 “PALAGIANO - BRINDISI SUD” DN 1050 MET. 6250021 “PALAGIANO – BRINDISI” DN 450 COORD: 40°36’13.76”N; 17°49’57.18”E **ATR4** PUNTO INTERFERENTE (PARALLELISMO): MET. 4181104 ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI COORD: 40°35’30.14”N; 17°51’7.08”E **ATR4** PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE): MET. 4181104 ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI COORD: 40°35’41.91”N; 17°51’27.18”E **ATR5** PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE): MET. 6250021 “PALAGIANO – BRINDISI” DN 450 COORD: 40°35’52.08”N; 17°52’18.25”E **ATR6** PUNTO INTERFERENTE (INTERSEZIONE): MET. 6250350 “PALAGIANO - BRINDISI SUD” DN 1050 COORD: 40°35’53.68”N; 17°52’21.11”E **a**) L’inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti con le nostre condotte 6250350 “PALAGIANO - BRINDISI SUD” (20 m a monte e 20 m a valle della Ns condotta), 6250021 “PALAGIANO - BRINDISI” (18,5 m a monte e 18,5 m a valle della Ns condotta), 4181104 “ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI” (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta), dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 080- 5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale; **b**) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento ai metanodotti 6250350 “PALAGIANO - BRINDISI SUD”, 6250021 “PALAGIANO – BRINDISI”, MET. 4181104 ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) – BRINDISI purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 1,50 distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine; **c**) Eventuali pozzetti d’ispezione, piantane o paline a servizio delle vostre infrastrutture dovranno essere posati fuori dalla fascia asservita dei Metanodotti “PALAGIANO - BRINDISI SUD” (20 m a monte e 20 m a valle), 6250021 “PALAGIANO - BRINDISI” (18,5 m a monte e 18,5 m a valle), 4181104 “ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI” (13,5 m a monte e 13,5 m a valle) **d**) La profondità massima di scavo*

del Vs attraversamento ATR1 non potrà essere inferiore a metri 5,50 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 1,50m. **e)** La profondità massima di scavo del Vs attraversamento ATR2 non potrà essere inferiore a metri 4 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 1,50m. **f)** Per il punto interferente ATR3 (parallelismo) non potrà essere installato alcun tipo di fabbricato, recinzione o qualsiasi altro accessorio in quanto la relativa fascia di servitù del metanodotto "ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI" (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta) dovrà rimanere a terreno agrario così come da progetto allegato alla Vs. predetta nota. **g)** La profondità massima di scavo del Vs attraversamento ATR4 non potrà essere inferiore a metri 4 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 1,50m. **h)** La profondità massima di scavo del Vs attraversamento ATR5 non potrà essere superiore a metri 1,5 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 1,50m. **i)** La profondità massima di scavo del Vs attraversamento ATR6 non potrà essere superiore a metri 1,5 avendo così una distanza tra le superfici affacciate di 3,40m. **j)** Prima di effettuare gli attraversamenti ATR1, ATR2, ATR4 ai metanodotti "PALAGIANO - BRINDISI SUD" (20 m a monte e 20 m a valle), 6250021 "PALAGIANO - BRINDISI" (18,5 m a monte e 18,5 m a valle), 4181104 "ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI" (13,5 m a monte e 13,5 m a valle), come previsto da Vs. allegati progettuali, dovrete procedere con la messa a vista del Ns. Metanodotto. **k)** qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza; **l)** l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto; **m)** prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori; **n)** obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (d - e) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori; **o)** dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto. **p)** Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio. **q)** Vi rammentiamo che qualsiasi Vs attività di scavo nei pressi delle servitù "PALAGIANO - BRINDISI SUD" (20 m a monte e 20 m a valle), 6250021 "PALAGIANO - BRINDISI" (18,5 m a monte e 18,5 m a valle), 4181104 "ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI" (13,5 m a monte e 13,5 m a valle), potranno essere realizzati solo ed unicamente dietro supervisione fissa e continuativa del personale Snam Rete Gas. A tal proposito vi chiediamo di prendere formali e preventivi contatti con i referenti riportati nella presente. Resta, altresì, inteso che le fasce asservite ai nostri metanodotti, "PALAGIANO - BRINDISI SUD" (20 m a monte e 20 m a valle), 6250021 "PALAGIANO - BRINDISI" (18,5 m a monte e 18,5 m a valle), 4181104 "ALL. ENEA (EX PASTIS CNRSM) - BRINDISI" (13,5 m a monte e 13,5 m a valle) dovrà essere lasciata allo stato "quo ante" e non potrà essere alterata la quota di posa della condotta. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra espone o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere".

- **Società Ferrovie del Sud Est, prot. n. 814, del 23/07/2024** - *“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura”.*
- **TERNA S.p.a. prot. n. 52127 del 16/05/2024** - *“- in data 08.05.2020 la Società Powertis S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 30 MW nel Comune di Brindisi (BR); - in data 19.08.2020 con lettera prot. TERNA/P20200051909 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi; - in data 16.12.2020 la Società Powertis S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 15/05/2021 con lettera prot. TERNA/P20210039545 Terna ha comunicato l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della Società Luminora Lopez; - in data 07.03.2022 con lettera prot. TERNA/A20210019172 la Società Luminora Lopez S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 11.03.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220021672 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete”. A seguito della richiesta di un riesame per allineamento particellare, in data 05/09/2024 con lettera prot. TERNA/P20240096096, Terna ha trasmesso alla Società preventivo di connessione e in data 30/10/2024, con lettera prot. TERNA/P20240118890, Terna ha comunicato alla Società il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. La documentazione inerente al suddetto riesame è stata trasmessa alla scrivente Sezione dalla Società proponente in data 07/11/2024 (prot. n. 547268).*
- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica- DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, Prot. n. m_amte.MASE. REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0025453. 09-02-2024** - *“In merito al procedimento in oggetto, si comunica che in data 25 gennaio 2024 è stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota prot. DICA 2998 del 31 gennaio 2024. Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere della Commissione Tecnica PNRRPNIEC n. 64 del 06/10/2022, che ne costituisce parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8261/12141> <https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti5>”. **Deliberazione del Consiglio dei Ministri “DELIBERA** fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltivo denominato “Cluster Lopez”, delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei comuni di Brindisi e Mesagne (BR) della Luminora Lopez S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 64 del 6 ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.*
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 6519-P del 06/12/2022** - *“A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla Società Luminora Lopez S.r.l., le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE, questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esprime PARERE NEGATIVO alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società dalla Società Luminora Lopez S.r.l. per il “Progetto di un impianto agrovoltivo denominato “Cluster Lopez” e delle relative opere di connessione, della potenza nominale di 30 MW sito nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR)”.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, articolazione regionale competente per le espropriazioni, con nota prot. n. 339576 del 04/07/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”;
- la Sezione procedente, con nota prot. n. 387179 del 30/07/2024, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Brindisi e Mesagne, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Luminora Lopez S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- il Comune di Brindisi, con nota acquisita al prot. n. 458540 del 23/09/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 21/08/2024 al 20/09/2024, n. registro 4016);
- la Società istante con nota del 09/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 492521, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni, senza che siano intervenute osservazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Luminora Lopez S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 541119 del 05/11/2024 e al prot. n. 590470 del 28/11/2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 2 copie su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010, ed in particolare:
 1. bozza di convenzione con il Comune di Mesagne;
 2. conferma dell'impegno a stipulare un accordo con il Comune di Brindisi.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostantive previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare

tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che sarà presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 501306 del 15/10/2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 14/11/2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Luminora Lopez S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 567308 del 18/11/2024, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 26320 del 27/11/2024;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0437035_20241113 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza, in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto agrovoltaiico, di potenza nominale di 30 MWe e potenza di picco pari a 34,63992 MWe, denominato "Cluster Lopez", sito nei Comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR);
- di uno stallo, e relative sbarre, all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV condivisa con altri produttori;
- di un cavidotto in MT dai campi fotovoltaici alla suddetta stazione di trasformazione;
- di una stazione di smistamento 150 kV;
- di un cavidotto interrato a 150kV per il collegamento della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV alla stazione di smistamento a 150 kV;
- di un cavidotto interrato a 150kV per il collegamento della stazione di smistamento al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Brindisi;
- delle opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario istruttore
Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a

carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il funzionario istruttore

Ing. Palmarita Oliva

**Il dirigente ad
interim del Servizio
Energia e fonti
alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;

- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 107346 del 29/02/2024 notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. nota MASE prot. n. 25453 del 09/02/2024) relativa all’esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura con propria nota prot. n. 6519 -P del 06/12/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale** sul progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Cluster Lopez”, delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 64 del 6 ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.
- nel caso delle valutazioni paesaggistiche in capo alla articolazione regionale competente, si rimanda ai contenuti riportati nel verbale della Conferenza di Servizi del 14/06/2024 durante la quale questa Sezione regionale procedente (Transizione Energetica), in mancanza di specifico parere da parte della articolazione regionale competente, atteso l’obbligo di conclusione del procedimento, visto anche l’art.7, comma 2 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, enucleava i passaggi atti a dimostrare la **compatibilità paesaggistica** del progetto agrivoltaiico proposto, contenuti nel provvedimento di VIA favorevole. In particolare si fa riferimento all’ultimo capoverso di pag. 5 e al primo capoverso di pag. 6, in cui si legge che: *“la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che “l’area di progetto ricade interamente in zona agricola, così come il cavidotto, la cabina di stazionamento e la Stazione Utenza e che la scelta localizzativa è stata dettata dalla ricerca del sito che presentasse il minor impatto ambientale possibile [...] I terreni, oggi incolti continuerebbero a non essere coltivati e gli uliveti infetti da Xylella darebbero luogo ad ulteriori campi abbandonati o sottoutilizzati. Inoltre, come emerge dal citato parere n 62 del 6 ottobre 2022, non sussistono interferenze con alcun vincolo definito dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, né dall’Autorità di Bacino, né con aree non idonee FER” “lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che i “lotti di intervento del progetto non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 134 lett. a) e dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, né in quella di aree di cui all’art. 134 lett. b) ed all’art. 142, né in quella di ulteriori immobili ed aree di cui all’art. 143 lett. c) ed all’art. 143”*
- la comunicazione, prot. n. 501306 del 15/10/2024, con la quale questa Sezione comunicava, nella

persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese**, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*", pubblicata su BURP n. 159 del 19/10/2010, che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata curata dalla Posizione Organizzativa arch. Brigitta Ieva fino alla data del 30 aprile 2024;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Luminora Lopez S.r.l.** in data 14/11/2024

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Luminora Lopez S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la **Luminora Lopez S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota della società acquisita al prot. n. 416656 del 26/08/2024 con cui confermava la bozza di convenzione con il Comune di Mesagne trasmessa dalla Sezione scrivente con prot. n. 405808 del 09/08/2024, fatte salve eventuali revisioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in fase di redazione dell'atto definitivo, e relativamente alla bozza di convenzione con il Comune di Brindisi trasmessa dalla Sezione scrivente con prot. n. 386931 del 30/07/2024, che confermava l'impegno a stipulare un accordo con il Comune di Brindisi che recepisca le modifiche richieste via pec dalla società in data 02/08/2024 e sollecitate in data 21/08/2024.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 501306 del 15/10/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale", ing. Palmarita Oliva, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Luminora Lopez S.r.l.** (Cod. Fisc. e P. Iva 16074201001) con sede legale in Roma (RM) via Tevere n.41, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto agrovoltaiico, di potenza nominale di 30 MWe e potenza di picco pari a 34,63992 MWe, denominato "Cluster Lopez", sito nei Comuni di Brindisi (BR) e Mesagne (BR);
- di uno stallo, e relative sbarre, all'interno della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV, condivisa con altri produttori;
- di un cavidotto in MT dai campi fotovoltaici alla suddetta stazione di trasformazione;
- di una stazione di smistamento 150 kV;
- di un cavidotto interrato a 150kV per il collegamento della stazione elettrica di trasformazione 30/150kV alla stazione di smistamento a 150 kV;
- di un cavidotto interrato a 150kV per il collegamento della stazione di smistamento al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di Brindisi;
- delle opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Luminora Lopez S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di

nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario per le sole opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 501306 del 15/10/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della

Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. XX fascie:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale; alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Brindisi;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

- al Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC,
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- alla ASL di Brindisi;
- ad ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi Servizi Territoriali
- ad ANAS S.p.A.; a Ferrovie del Sud Est S.r.l.;
- a RFI S.p.A.;
- al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale Brindisi;
- al Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia;
- al Comune di Brindisi;
- al Comune di Mesagne (BR);
- a Terna S.p.A.;
- a SNAM Rete Gas;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.
- alla **Luminora Lopez S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale

Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace